



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 34 del 25/04/2020

OGGETTO: Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Sindacale n. 33 del 16 aprile 2020. Emergenza COVID-19. Misure relative a particolari esercizi commerciali per le giornate festive.

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, che qui s'intende integralmente richiamato;

VISTA la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 31 dell'11 aprile 2020 avente ad oggetto: "Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19", che qui s'intende integralmente richiamata anche con riferimento alle premesse;

VISTA la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 33 del 16 aprile 2020 avente ad oggetto: "Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Sindacale n. 31 dell'11 aprile 2020 avente ad oggetto: Proroga al 3 maggio 2020 dell'efficacia delle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che qui s'intende integralmente richiamata anche con riferimento alle premesse;

VALUTATA la necessità di garantire, nelle giornate di sabato 25 aprile 2020; domenica 26 aprile 2020; venerdì 1° maggio 2020 e domenica 3 maggio 2020 alcune ulteriori attività essenziali e cioè la vendita dei giornali quotidiani presso le edicole;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

con riferimento all'art. 1 – lettera u) del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

nelle giornate di sabato 25 aprile 2020; domenica 26 aprile 2020; venerdì 1° maggio 2020 e domenica 3 maggio 2020, sono consentite fino alle ore 13:00, purché svolte nella stretta osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2020, le seguenti attività:

- la vendita dei giornali quotidiani presso le edicole;

Restano ferme le ulteriori, precedenti disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 31 dell'11 aprile 2020 ed all'Ordinanza Sindacale n. 33 del 16 aprile 2020.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a: Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia; - Servizio Integrato Attività Economiche; - Organizzazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello locale; - Prefetto della Provincia di Foggia; - Questore di Foggia; - Regione Puglia; - Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia; - Comando Provinciale della Guardia di Finanza; - Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia con l'eventuale ausilio delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO

Franco Landella

